



## **PROVINCIA SUD SARDEGNA**

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

# **CAPITOLATO DI GARA**

Allegato A

**RDO su MePA per la fornitura di un automezzo per la realizzazione del laboratorio per la lavorazione del cioccolato per il settore "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" dell'Istituto Professionale di Stato "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco. Intervento rientrante nel Piano Sulcis finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013.**

## Art. 1 Oggetto.

La Provincia del Sud Sardegna intende individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura di un automezzo tipo Ducato Combinato o equivalente per la realizzazione del laboratorio per la lavorazione del cioccolato per il settore "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" dell'Istituto Professionale di Stato "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco.

Il progetto è finanziato dal FSC 2007/2013 – Piano Sulcis – Scuole di Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni per lo Sviluppo delle Competenze.

La presente gara d'appalto è indetta dalla Provincia del Sud Sardegna, identificata con **CIG:** \_\_\_\_\_ e **CUP: C89J15000990002**, mediante procedura telematica con RdO (richiesta di offerta) aperta nell'ambito del MePA.

L'importo totale, posto a base di gara, è pari ad euro 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA, nella misura dovuta per legge.

## Art. 2 Descrizione della fornitura richiesta.

In data 13 novembre 2012 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), il Ministro per la Coesione Territoriale, la ex Provincia di Carbonia Iglesias, oggi provincia del Sud Sardegna, per la definizione degli obiettivi, delle condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente.

Il Protocollo d'Intesa definisce, a sostegno del processo di sviluppo del Sulcis, un'articolata progettualità e individua diverse linee di intervento tra le quali rientra la Linea: "Scuole d'Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni".

Coerentemente agli indirizzi del Piano Sulcis stabiliti per la presente Linea d'Intervento, gli istituti scolastici della ex Provincia di Carbonia Iglesias, hanno sviluppato dei progetti che vertono essenzialmente nella formazione di eccellenza riconducibili alle macro-aree previste dagli "Obiettivi e risorse del piano".

Tra questi rientra il progetto, presentato dall'Istituto Globale di Carloforte sezione Istituto Tecnico Nautico "C. Colombo" finalizzato a orientare gli studenti nelle scelte future, agevolandone il successo scolastico e favorendo la realizzazione di una brillante carriera marittima.

**Pertanto, il presente appalto pertanto consta nella fornitura, chiavi in mano, di un automezzo tipo Ducato combinato o equivalente necessario per la realizzazione del laboratorio.**

**Si precisa che tutto ciò che è inserito nel presente Capitolato e nella scheda tecnica (Allegato B) dovrà essere fornito senza nessun costo aggiuntivo a quello di aggiudicazione.**

Il bene fornito dovrà essere consegnato a carico dell'Impresa aggiudicataria senza che questa possa pretendere alcun onere aggiuntivo a quello già affidato.

La consegna farà seguito all'invio da parte della Stazione appaltante dell'apposito Ordine d'Acquisto e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna della fornitura presso la sede dell'Istituto Professionale di Stato "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, o altra sede che verrà comunicata al fornitore, entro trenta giorni dalla data dell'Ordine, secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni (Scuola e Provincia del Sud Sardegna). Tale termine potrà essere prorogato insindacabilmente su richiesta della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all'ordinaria attività della Scuola. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando l'orario indicato nell'Ordine di acquisto escluso sabato e i giorni festivi.

Nel corso dell'esecuzione della fornitura, qualora cause di forza maggiore od altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione delle stesse, le Amministrazioni, potranno disporre la sospensione della fornitura, disponendone la ripresa non appena cessano le ragioni che hanno determinato il provvedimento.

La fornitura si considera correttamente eseguita soltanto a seguito della consegna del materiale e del collaudo, comprovato attraverso i verbali di accettazione e di collaudo sottoscritti.

Il servizio di consegna è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere.

**a) Assistenza tecnica e garanzia**

Il bene oggetto della fornitura, dovranno beneficiare del servizio di assistenza tecnica in garanzia della durata di almeno 24 mesi.

L'impresa garantisce da evizione quanto è oggetto della fornitura.

**VERIFICHE E CONTROLLI SULLA FORNITURA**

Alle Amministrazioni è riconosciuta la supervisione sulla fornitura, fermo restando che l'Impresa è la sola responsabile del rispetto della conformità della stessa.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo, i beni dovessero risultare non conformi al Capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare gravità, si procederà alla contestazione per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

I controlli effettuati dalle Amministrazioni non liberano in alcun caso l'impresa da alcuno degli obblighi e delle responsabilità inerenti la fornitura.

**COLLAUDO**

Il collaudo riguarderà la totalità di componenti forniti o, a discrezione delle Amministrazioni, alcuni dei componenti a campione e verrà effettuato tramite le prove tecniche e funzionali che le Amministrazioni riterranno più utili.

Il collaudo è inteso a verificare la rispondenza della fornitura rispetto a quanto richiesto e pertanto dovrà essere effettuato in contraddittorio con il fornitore. I verbali di accettazione e di collaudo saranno firmati congiuntamente dalla Ditta e dal Dirigente dell'Amministrazione scolastica interessata, che a loro volta potranno nominare, a tal fine, uno più referenti di progetto e responsabili di laboratorio.

Nel caso in cui le operazioni di collaudo pongano in evidenza difetti o mancanze facilmente eliminabili l'impresa assume l'obbligo di eliminare guasti e/o inconvenienti entro 7 giorni lavorativi. Il collaudo si intenderà effettuato dopo la rimozione dei guasti e degli inconvenienti.

**Art. 3 Luogo di esecuzione dell'appalto**

La fornitura andrà eseguita presso le sedi dell'Istituto Professionale di Stato "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, in base agli accordi che verranno presi tra il fornitore e le Amministrazioni, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante ed entro il termine perentorio e improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data dell'ordine, che verrà trasmesso via PEC e/o via fax.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare le date di consegna previste nell'ordine senza che l'impresa possa pretendere maggiorazione di costi e ritardi nella consegna. Decorso il suddetto termine senza che la fornitura sia stata eseguita, la Stazione appaltante provvederà a intimarne l'esecuzione entro il termine indicato nella lettera di sollecito.

Decorso inutilmente anche il termine indicato nella lettera di sollecito, la stazione appaltante procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad affidare la fornitura all'operatore economico successivo in graduatoria, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario inadempiente.

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento, che non rientri fra le cause di risoluzione del contratto, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 16.

#### **Art. 4 Reperibilità dell'appaltatore**

L'appaltatore dovrà individuare un referente che dovrà essere reperibile nei giorni feriali durante gli orari di lavoro. In caso di sua assenza per qualsiasi ragione e/o di impedimento temporaneo dovrà essere indicato un sostituto.

#### **Art. 5 Durata dell'appalto.**

L'esecuzione della fornitura inizierà a far data dalla stipula del contratto a meno che, per ragioni di urgenza non sia necessario dare avvio alle prestazioni nelle more della stipula dello stesso, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara.

La fornitura si considererà conclusa al termine della consegna di tutte le attrezzature e dello svolgimento di tutte le attività indicate all'art. 2 del presente Capitolato.

#### **Art. 6 Corrispettivo e fatture**

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia del Sud Sardegna all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà corrispondente alla somma indicata dal concorrente nell'offerta economica e assunta nella determinazione di aggiudicazione definitiva, assentita con attestazione di copertura finanziaria.

Il corrispettivo, fisso e invariabile, verrà pagato dalla stazione appaltante in un'unica soluzione, previo accertamento della esattezza della prestazione e della regolarità contributiva, mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, accompagnata da tutta la documentazione di corredo, se richiesta.

La liquidazione sarà fatta in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo e comunque non prima del termine delle ore previste per l'assistenza e le istruzioni all'avvio delle attrezzature.

All'uopo si precisa che, per ragioni connesse ad una corretta rendicontazione della spesa, **sulle fatture dovrà sempre essere indicato il CIG ed il CUP dovrà essere riportata la seguente dicitura:**

**"Fornitura di un automezzo per la realizzazione del laboratorio cioccolato dell'Istituto Professionale di Stato "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco.**

**- Intervento rientrante nel Piano Sulcis finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013.**

#### **Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti sono obbligate a rispettare ogni disposizione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il concorrente che risultasse aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto.

Qualora la Ex Provincia di Carbonia Iglesias avesse notizia dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di tracciabilità procederà all'immediata risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 Disciplina antimafia**

Ai sensi dell'art. 84 comma 2 e art. 67 comma 1 D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l'appalto in oggetto è di valore inferiore ad euro 150.000,00.

## **Art. 9 Aggiudicazione e stipula del contratto**

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione le imprese partecipanti alla gara non potranno vantare nei confronti dell'Amministrazione alcun diritto di rimborso o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del contratto con l'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016.

All'uopo si precisa che l'aggiudicatario avrà l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici della Ex Provincia, la documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;
- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ove aggiudicatario sia un costituendo raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- autocertificazione di rispetto della legge 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto, esclusi quelli che devono essere acquisiti d'ufficio dall'amministrazione.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio della fornitura e dei servizi anche nelle more della stipula del contratto.

## **Art. 10 Cauzione definitiva**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 93, comma 7.

2. La garanzia fideiussoria di cui al punto 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è svincolata con le modalità indicate al comma 5.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004).

## **Art. 11 Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione**

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire la fornitura di cui al precedente art. 2 con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

## **Art. 12 Obblighi verso il personale dipendente**

Ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

## **Art. 13 Collocamento obbligatorio dei disabili**

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nei moduli di gara):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

## **Art. 14 Divieti**

E' fatto espresso divieto, fin da ora, all'appaltatore di:

- **sospendere** l'esecuzione della fornitura e dei servizi complementari se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con le Amministrazioni;
- **cedere** il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Stazione appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

## **Art. 15 Responsabilità dell'appaltatore**

L'appaltatore sarà l'unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla Stazione appaltante e a terzi in ragione dell'esecuzione delle forniture, dei servizi e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata. È, inoltre, diretto e unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione della fornitura e dei servizi.

## **Art. 16 Penali**

La parziale mancata esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della gara d'appalto, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto darà luogo all'applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione appaltante e comunicato all'appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto.

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla Stazione appaltante.

## **Art. 17 Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e/o della fornitura e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio e/o della fornitura già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della fornitura e dei servizi per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione.

#### **Art. 19 Subappalto**

Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Anche con riferimento al subappalto trovano applicazione le norme generali relative al possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché quelle inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 20 Spese**

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell'offerente.

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario nelle misure indicate dal Disciplinare di gara. Saranno altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti derivanti e/o conseguenti al presente affidamento.

#### **Art. 21 Trattamento dei dati**

Gli offerenti e l'aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.

#### **Art. 22 Responsabile del Procedimento e Referente per la fase esecutiva della fornitura**

Il responsabile del procedimento è il dirigente ing Fulvio Bordignon; mentre con la Deliberazione n. 18 del 29.02.2016 alla Dirigente dott.ssa Speranza Schirru è stata assegnata la competenza relativa agli approvvigionamenti di beni e servizi relativi del Piano Sulcis – Scuole di Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni per lo Sviluppo delle Competenze, tra i quali rientra il presente procedimento.

#### **Art. 23 Foro competente**

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale.



## Art. 24 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Carbonia, li \_\_\_\_ dicembre 2017

Il Dirigente  
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE  
Dott.ssa Speranza Schirru